

Roma, 08/11/2017

Al Signor Paolo ERBA

Comune di MALEGNO

Prot.n.121708

protocollo@pec.comune.malegno.bs.it

All. 4

OGGETTO: Richiesta di accesso civico. Dati raccolta giochi (2015 e 2016).

Con istanza di “accesso generalizzato” (avanzata ai sensi dell’art. 5, co. 2, del d.lgs. 33/2013, come modificato dal d.lgs. 97/2016, relativo a dati non oggetto di pubblicazione obbligatoria) sono stati chiesti alcuni dati sulla raccolta monetaria per tipologia di gioco per gli anni 2015 e 2016.

In particolare, la richiesta riguarda i seguenti “documenti”:

- 1) dichiarazione e rendiconto dei dati sulla raccolta monetaria per tipologia di gioco per l’anno 2015 e 2016 relativamente al proprio comune e alla propria provincia;
- 2) per ciascuna tipologia ammontare: a) della quota trattenuta che va ai concessionari; b) della quota trattenuta che va all’Erario;
- 3) stesse informazioni sul gioco on line.

Secondo le indicazioni fornite dall’A.N.A.C., con la Delibera n. 1309 del 28 dicembre 2016, *“per informazioni si devono considerare le rielaborazione di dati detenuti dalle amministrazioni effettuate per propri fini contenuti in distinti documenti. Poiché la richiesta di accesso civico generalizzato riguarda i dati e i documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni (art. 5, comma 2 del decreto trasparenza), resta escluso che – per rispondere a tale richiesta – l’amministrazione sia tenuta a formare o raccogliere o altrimenti procurarsi informazioni che non siano già in suo possesso. Pertanto, l’amministrazione non ha l’obbligo di rielaborare i dati ai fini dell’accesso generalizzato, ma solo a consentire l’accesso ai documenti nei quali siano contenute le informazioni già detenute e gestite dall’amministrazione stessa.”*.

Alla luce di quanto sopra:

- 1) in allegato alla presente si trasmettono i dati di gioco (Raccolta, Vincite, Spesa, Erario) relative al Comune sopra indicato, per gli anni 2015 e 2016, distintamente per tipologia di

gioco. Si precisa, al riguardo, che la “Raccolta” (insieme delle “puntate” effettuate in un anno) costituisce un dato tecnico che esiste solo nel comparto dei giochi e che non è in alcun modo assimilabile né alla “Spesa” dei giocatori (le perdite al gioco) né al ricavo della filiera commerciale. Per passare dalla “Raccolta” alla “Spesa”, dalla prima grandezza occorre sottrarre le “Vincite”. Per ottenere il ricavo (fatturato) della filiera (Concessionari, gestori, rivenditori, produttori di sistemi di gioco) dalla “Spesa” deve essere sottratta la quota versata all’”Erario”;

2) nei documenti allegati è indicata, per ciascuna tipologia di gioco, la quota di pertinenza dell’Erario;

3) per quanto attiene la “*quota trattenuta che va ai concessionari*”, si precisa che dai documenti allegati emerge il ricavo della filiera (differenza tra “Spesa” e “Erario”), costituita dai concessionari, gestori, rivenditori, produttori di sistemi di gioco, esercenti, ecc., mentre i ricavi dei concessionari sono il frutto di accordi di natura privatistica, che possono essere diversi da concessionario a concessionario e a seconda degli ambiti territoriali. Per quanto riguarda le “monoconcessioni” (all’attualità: Lotto, Giochi numerici a totalizzatore, Lotterie istantanee), l’aggio spettante al concessionario, calcolato sulla “Raccolta”, risulta da norme di legge ovvero dalla relative convenzioni di concessione, reperibili sul sito istituzionale, unitamente alla “Raccolta”;

4) per il gioco *on line*, si premette che proprio per le caratteristiche del gioco, lo stesso può essere fruito a distanza, da qualunque luogo del territorio nazionale e, quindi, non può essere riferito esattamente al singolo Comune essendo censito e monitorato per codice fiscale. La ricerca della residenza anagrafica dei singoli giocatori richiede una rielaborazione dei dati, esclusa, come detto sopra, dall’accesso civico.

In generale, comunque, si precisa che i dati di gioco relativi al Comune non sono automaticamente riconducibili ai residenti, specie per le località a vocazione turistica, per le aree geografiche ad alta densità abitativa o in cui sono presenti concentrazioni di strutture lavorative (stabilimenti, uffici pubblici, centri commerciali), ovvero per i punti vendita siti nelle autostrade e nelle strade ad alta percorrenza.

Avverso la presente comunicazione, è possibile proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale nel termine di trenta giorni dalla conoscenza del provvedimento stesso, ai sensi dell’articolo 116 del codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104

Il Direttore centrale
Roberto Fanelli

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs. n.39/93*